

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La registrazione di un brevetto all'estero rimane esclusa dal quadro RW

di Marco Bargagli

Come noto, il quadro RW **deve essere compilato**, ai fini del **monitoraggio fiscale**, dalle **persone fisiche** residenti in Italia che **detengono investimenti all'estero** ed **attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà** o di altro **diritto reale**, indipendentemente dalle **modalità della loro acquisizione** e, in ogni caso, ai fini dell'**imposta sul valore degli immobili all'estero** (IVIE) e dell'**imposta sul valore dei prodotti finanziari**, dei **conti correnti** e dei **libretti di risparmio detenuti all'estero** (IVAFE).

In merito, il contribuente **deve indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all'estero nel periodo d'imposta**, considerando che tale obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del medesimo periodo **ha totalmente disinvestito le attività estere**.

Sulla **specifica materia**, come espressamente previsto dalle **istruzioni di compilazione** della dichiarazione dei redditi “PF 2017” per il **periodo d'imposta 2016**, l’obbligo di monitoraggio **non sussiste**, nei seguenti casi:

- per i **depositi ed i conti correnti bancari** costituiti all'estero il cui **valore massimo complessivo**, raggiunto nel **corso del periodo d'imposta**, non sia superiore a **15.000 euro** (ex [articolo 2 della L. 186/2014](#)), restando comunque a carico del contribuente l’obbligo di compilazione del quadro **qualora sia dovuta l'IVAFE**;
- per le **persone fisiche** che **prestano lavoro all'estero** per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e per le **persone fisiche che lavorano all'estero** presso **organizzazioni internazionali** cui aderisce l’Italia la cui **residenza fiscale** nello Stato sia determinata, in **deroga** agli ordinari criteri previsti dall’ordinamento domestico (ex [articolo 2 del Tuir](#)), in base ad **accordi internazionali ratificati**;
- per i **contribuenti residenti in Italia** che prestano la propria **attività lavorativa in via continuativa** all'estero in **zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi**, con riferimento agli investimenti ed alle **attività estere di natura finanziaria** detenute nel paese in cui **svolgono la propria attività lavorativa**.

Inoltre, il quadro RW **non va compilato** per le **attività finanziarie e patrimoniali** affidate in gestione o in amministrazione **agli intermediari residenti** e per i **contratti** comunque **conclusi attraverso il loro intervento**, qualora i flussi finanziari ed i redditi derivanti da tali attività e contratti **siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva** dagli intermediari stessi.

Con riferimento alla **rilevanza**, ai fini dichiarativi, di un **brevetto registrato all'estero**, è recentemente intervenuta la **sentenza n. 1779/17 del 20 aprile 2017**, emessa dalla **Commissione Tributaria Regionale Lombardia** (sezione 17 di Milano).

Nello specifico, a parere del giudice di secondo grado, la **registrazione di un brevetto** effettuata in uno Stato estero **non rappresenta un'attività finanziaria** e, come tale, **non deve essere indicata** nella dichiarazione Redditi 2017 (in corrispondenza del **quadro RW**).

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato, al **soggetto passivo d'imposta**, la violazione dell'[articolo 4 del D.L. 167/1990](#), per **non aver comunicato** nel prescritto quadro RW - sezione III - della dichiarazione dei redditi, uno **specifico atto** con il quale era stato **risolto un contratto** avente ad oggetto la **cessione di brevetti** validi all'estero, **precedentemente stipulato** in favore di una società estera.

Il giudice di merito **ha accolto il ricorso del contribuente** rilevando, in via preliminare, che: *"l'articolo 4 del D.L. 167/1990 prevede che i soggetti residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono indicarli nella relativa dichiarazione dei redditi"*.

La normativa di riferimento sancisce che: *"nella dichiarazione dei redditi deve essere altresì indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria e che tale obbligo sussiste nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti detengano investimenti e attività finanziarie della specie. Presupposto degli obblighi dichiarativi indicati dalla normativa richiamata è la natura estera degli investimenti e delle attività di natura finanziaria, categorie che nella loro estensione lessicale possono certamente ricoprendere la titolarità di brevetti ... omissis ..."*.

Nel caso esaminato, sulla **base della documentazione prodotta dal contribuente**, i brevetti in rassegna risultavano:

- **tutti di proprietà del ricorrente**, cittadino italiano **residente in Italia**;
- essere stati **registrati in Italia** tramite società italiane e, successivamente, **oggetto di estensione** in vari paesi del mondo sia **europei che extra-europei**;
- concessi in **uso esclusivo** ad una **società terza italiana**, che ne aveva curato l'**utilizzo e lo sfruttamento economico** nell'ambito della **propria attività industriale**, versando un **corrispettivo al ricorrente** sottoposto a regolare **prelievo fiscale**.

La Commissione Tributaria Regionale ha rilevato, nel merito, che la circostanza che tali brevetti, **depositati in Italia ed oggetto di sfruttamento** a seguito di un contratto stipulato con una società italiana, siano stati sottoposti a meccanismi di **estensione e validità** all'estero **non qualifica** tali beni immateriali come **investimenti od attività finanziarie estere**.

Di contro, l'obbligo dichiarativo previsto dall'[articolo 4, comma 2, del D.L. 167/1990](#)

presuppone la **qualificazione dell'oggetto del contratto** quale **bene immateriale costituente investimento all'estero** la quale, sulla base delle considerazioni sopra indicate, **risulta esclusa**.

Infatti, la normativa di riferimento in tema di **monitoraggio delle attività finanziarie estere** pone l'obbligo dichiarativo solo per la **detenzione di investimenti all'estero** ovvero per la **detenzione di attività estere di natura finanziaria**, attraverso cui possono essere **conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia**, *“caratteristiche non ravvisabili nei brevetti intestati al ricorrente”*.

In buona sostanza, sulla base del **tenore letterale della norma**, risulta chiaro che il contribuente ha l'obbligo di denunciare solo la **detenzione di attività finanziarie all'estero** e se lo stesso non adempie all'obbligo di Legge, opera la **sanzione per omessa dichiarazione**, sulla base della **“presunzione di redditività”** dell'investimento.

In conclusione, confermando la decisione di *prime cure*, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha sancito che **l'estensione di un brevetto all'estero** non consente di qualificare detto bene in termini di **attività finanziaria detenuta all'estero**, ma solo di **ampliare la protezione brevettuale** oltre i **confini nazionali**, dal momento che la Legge sui brevetti **offre una tutela territorialmente limitata**.

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)